



# COMUNE DI LAGOSANTO

C.A.P. 44023  
FAX 0533-909536

PROVINCIA DI FERRARA

TEL. 0533-909511  
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

DELIBERAZIONE N. 5  
IN DATA 09/04/2014

## VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Adunanza ordinaria di I° convocazione - seduta pubblica

### OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di Aprile, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
MASIERO MANUEL	Sindaco f.f.	Presente
CHENDI RENATA	Assessore	Assente G.
BONAZZA GIANLUCA	Assessore	Presente
BIGONI DAVIDE	Consigliere	Presente
PALMONARI CATERINA	Assessore	Presente
GUERRINI STEFANO	Consigliere	Assente G.
ERCOLANO MARIO	Assessore	Presente
CHIODI DIANA	Consigliere	Presente
BERTARELLI SIMONA	Consigliere	Presente
ROMANINI MARIA TERESA	Consigliere	Presente
CARLETTI OLIVIANA	Consigliere	Presente
MENEGATTI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BIGONI DANIEL	Consigliere	Presente
TURRI DAVIDE	Consigliere	Presente
ESPOSITO CRISTIAN	Consigliere	Presente
RINIERI LIDIO DINO	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Luciana ROMEO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Manuel Masiero, Sindaco f.f., assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) 2) 3)

Trasmessa copia per:

- \_ Servizio RAGIONERIA
- \_ Servizio TRIBUTI
- \_ Servizio PERSONALE
- \_ Servizio URBANISTICA
- \_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI
- \_ Servizio LL.PP.
- \_ Servizi DEMOGRAFICI
- \_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE
- \_ Servizio ATT. EC. E PROD.
- \_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE
- \_ Servizio SEGRETERIA

Per l'illustrazione e la discussione si rinvia al punto n. 3 del presente ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- 1) la materia della riscossione ordinaria e coattiva degli Enti locali è stata normativamente oggetto di una profonda innovazione da parte del D.L. n. 70/2011 come convertito dalla L. n. 106/2011, anche alla luce delle modifiche intercorse ai sensi dell'art. 10 comma 13 octies e dell'art. 14bis del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011;
- 2) in particolare, l'art. 7 c. 2 lettere gg-ter) e seguenti del predetto D.L. n. 70/2011 (nella nuova formulazione susseguente alle modifiche apportate dal D.L. n. 201/2011) hanno stabilito che:
  - a) dal 1° gennaio 2013 Equitalia S.p.A. cesserà di erogare qualsiasi servizio agli Enti Locali (fin qui erogato ai sensi del D.L.vo n. 112/1999) in materia di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di tali Enti;
  - b) sempre dal 1° gennaio 2013, la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali potrà avvenire secondo tre forme (anche in base alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m.): in diretta economia da parte degli uffici comunali; a mezzo di affidamento (previa gara ad evidenza pubblica) a società iscritta nell'albo ministeriale di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 446/1997; a mezzo di affidamento a Società partecipata dal Comune secondo il principio "in house";
- 3) le varie disposizioni normative successive hanno più volte prorogato il termine del 1 gennaio 2013, e per ultimo il comma 610 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale il termine per la cessazione del servizio agli Enti Locali in materia di riscossione da parte di Equitalia Spa è stabilito inderogabilmente al 31/12/2014;

Dato atto che il Comune di Lagosanto per la per la riscossione coattiva si è avvalso fino ad oggi dei concessionari del servizio di riscossione Equitalia Spa, ai sensi del DPR 28/01/1988 n. 43 con la procedura di cui al DPR 29/09/1973 n. 602;

Vista la propria deliberazione n. 4 del 09/04/2014 avente ad oggetto: "Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali – modifica", con cui viene modificata la modalità della riscossione coattiva, prevedendo in luogo del ruolo coattivo affidato ai Concessionari della riscossione, la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14/4/1910 n. 639;

Ritenuto, di dover predisporre un regolamento che abbia funzione di "testo unico" di riferimento utile sia al contribuente che agli uffici preposti alla riscossione coattiva delle entrate tributarie;

Visti:

- L'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;
- L'art. 50 della Legge n. 449/1997;
- L'art. 7, comma 2, lett. gg-ter) del D.L. n. 70/2011, convertito con Legge n. 106/2011;
- L'art. 7, comma 2, lett. gg-quater) del D.L. n. 70/2011, convertito con Legge n. 106/2011;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 avente ad oggetto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1) per le motivazioni esposte in premessa, di approvare l'allegato Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate tributarie, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) di pubblicare il presente regolamento sull'apposito sito istituzionale di questa Amministrazione.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 com.4° del Decreto Legislativo n.267/2000, stante l'urgenza a provvedere, con votazione unanime, espressa ed accertata nelle forme di legge.

# COMUNE DI LAGOSANTO

(Provincia di Ferrara)

## Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate tributarie

## INDICE

Art. 1 – Finalità del regolamento.....	Pag. 3
Art. 2 - Riscossione coattiva diretta.....	Pag. 3
Art. 3 – Predisposizione liste di carico e condizione sui crediti.....	Pag. 3
Art. 4 – Trasmissione delle liste di carico.....	Pag.3
Art. 5 - Atto d’ingiunzione fiscale .....	Pag. 4
Art. 6 - Efficacia dell’ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto.....	Pag.4
Art. 7 - Opposizione all’ingiunzione fiscale.....	Pag.4
Art. 8 - Somme di modesto ammontare.....	Pag.4
Art. 9 - Rimborso spese .....	Pag.4
Art. 10- Interessi di mora.....	Pag.5
Art. 11 - Modalità di pagamento.....	Pag. 5
Art. 12 - Rateazione del pagamento .....	Pag.5
Art. 13 - Sospensione della riscossione.....	Pag.5
Art. 14 - Azioni cautelari ed esecutive .....	Pag.6
Art. 15 - Fermo amministrativo .....	Pag.6
Art. 16 - Azioni cautelari e conservative dei crediti.....	Pag.6
Art. 17 - Sgravio e rimborso.....	Pag.6
Art. 18 - Funzionario responsabile del servizio.....	Pag.6
Art. 19 - Notificazione degli atti della riscossione coattiva.....	Pag.6
Art. 20 - Opposizione alle procedure di riscossione coattiva.....	Pag.6
Art. 21 - Rinvio dinamico.....	Pag. 7
Art. 22 - Entrata in vigore.....	Pag.7

### **Art. 1 – Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente e il Comune sono tenuti a compiere in merito alla gestione dei crediti tributari per i quali hanno avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione volontaria.

### **Art. 2 - Riscossione coattiva diretta**

1. Il Comune procede direttamente alla riscossione coattiva delle entrate, tributarie, secondo la procedura di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.09.1973 n.602 in quanto compatibili, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

### **Art. 3 – Predisposizione liste di carico e condizione sui crediti**

1. L'Ufficio tributi del Comune, preposto alla riscossione delle entrate tributarie, predispone le liste di carico secondo le modalità del tracciato record che il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva metterà a disposizione, nonché su copia cartacea secondo quanto stabilito al successivo comma 6.

2. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia e voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dagli utenti o debitori con specificazione delle somme in conto capitale e per interessi maturati alla data di formazione della lista, se dovuti.

3. Gli elenchi trasmessi devono essere completi e contenere dati esatti ed aggiornati. I crediti iscritti negli elenchi devono essere certi, liquidi ed esigibili. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva si riserva di verificare la rispondenza dei crediti ai suddetti requisiti previa acquisizione della documentazione comprovante la sussistenza, la liquidità e l'esigibilità degli stessi.

4. Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi rispettivamente:

a) degli atti di accertamento emessi dal Comune per le entrate tributarie;

5. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della notifica dell'accertamento, dell'avviso o del titolo esecutivo al contribuente.

6. L'affidamento formale dei carichi da riscuotere al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva avverrà mediante consegna della copia cartacea della lista di carico analitica, i cui crediti dovranno essere certificati certi, liquidi ed esigibili dal responsabile del procedimento preposto alla riscossione dell'entrata tributaria, il quale apporrà in calce alla lista di carico stessa la propria sottoscrizione per validazione e resa esecutività dei carichi affidati.

### **Art. 4 – Trasmissione delle liste di carico**

1. Le liste di carico vengono trasmesse al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva con cadenza quadrimestrale.

2. In ogni caso le liste di carico devono essere ricevute dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva almeno 180 (centottanta) giorni prima che i singoli crediti cadano in prescrizione.

### **Art. 5 - Atto d'ingiunzione fiscale**

1. Il primo atto della riscossione coattiva è l'ingiunzione fiscale, che viene predisposta dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva sulla base dei dati trasmessi dai vari responsabili del procedimento degli uffici comunali preposti alla riscossione delle entrate tributarie.

2. Questa deve contenere espressamente i seguenti elementi essenziali:

- l'indicazione del soggetto debitore;
- l'indicazione del soggetto creditore;
- l'ordine di adempiere il pagamento della somma dovuta e l'indicazione dell'ammontare di quest'ultima, ovvero quella indicata nell'/negli avviso/i di accertamento, gli interessi, le spese di notifica e d'istruttoria;
- il termine entro cui adempiere (sessanta giorni dalla data della notifica);
- l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
- la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva;
- l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, i termini e le modalità;

- l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela;
- l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
- la sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del Servizio Tributi.

#### **Art. 6 - Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto**

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale, di natura stragiudiziale, una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnato entro 60 giorni dalla data di notificazione, o se impugnato, con ricorso rigettato.
2. Essa contiene gli elementi e, quindi, assolve, anche, la funzione di precetto.
3. In qualità di titolo esecutivo, essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.
4. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
5. Se nel termine di cui sopra, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto.
6. Ai fini dell'avvio delle procedure esecutive, il Servizio rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione fiscale di cui sopra oppure tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

#### **Art. 7 - Opposizione all'ingiunzione fiscale**

1. Le controversie che attengono la predisposizione dell'ingiunzione fiscale e la sua notificazione, qualora questa abbia ad oggetto una pretesa impositiva di natura tributaria, sono di competenza della Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente.
2. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, che può essere impugnato solo per vizi propri.
3. Non sono proponibili le opposizioni di cui agli art.li 615 e 617 c.p.c.

#### **Art. 8 - Somme di modesto ammontare**

1. Non si fa luogo alla riscossione coattiva per gli importi inferiori ad € 30,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.

#### **Art. 9 - Rimborso spese**

1. Sono poste a carico del debitore le spese di notificazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese procedurali inerenti la formazione degli stessi, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'aggio di riscossione è posto a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 10- Interessi di mora**

1. In caso di mancato pagamento della somma ingiunta entro il termine indicato nella medesima, sono dovuti gli interessi di mora secondo quanto previsto dall'art. 30 del DPR N. 602/1973.

#### **Art. 11 - Modalità di pagamento**

1. I pagamenti relativi alle somme ingiunte avvengono tramite la Tesoreria dell'Ente, mediante versamento su conto corrente postale "Comune di Lagosanto – Riscossione Coattiva – Servizio di Tesoreria" ;

#### **Art. 12 - Rateazione del pagamento**

1. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva può concedere, su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure.
2. La rateizzazione viene così modulata:
  - presentazione istanza di rateizzazione all'Ufficio Tributi del Comune di Lagosanto, su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio;
  - per gli importi fino a € 50.000,00 la rateizzazione può essere concessa per un massimo di n. 72 rate;
  - importo minimo della rata € 100,00 mensili oltre interessi;
  - importo minimo rateizzabile € 100,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate;
3. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva esaminata l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente, in caso di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.
4. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.

5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;
- il carico non può più essere rateizzato.

6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata vengono, inoltre, addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive effettuate.

#### **Art. 13 - Sospensione della riscossione**

1. Il contribuente può presentare una dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, indirizzata al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 602/1973; al ricevimento della dichiarazione il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva arresta immediatamente tutte le procedure messe in atto.

2. Quest'ultimo, nei successivi sessanta giorni, oltre alla comunicazione al debitore, emetterà il provvedimento di sospensione o sgravio, affinché la riscossione coattiva sia, rispettivamente ulteriormente sospesa o annullata, oppure avvertirlo dell'inidoneità della dichiarazione presentata a mantenere sospesa la riscossione, in modo tale che quest'ultima sia ripresa.

3. In caso di mancato invio da parte dell'Ente della comunicazione al contribuente e dei conseguenti provvedimenti nel termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui sopra, le somme indicate nella dichiarazione sono annullate di diritto e si intendono automaticamente discaricate.

#### **Art. 14 - Azioni cautelari ed esecutive**

1. La scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata tenendo sempre in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri:

- tipologia del credito
- importo del credito
- costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive
- eventuale contenzioso in atto

In caso di accertata impossibilità o non convenienza al recupero del credito il servizio attuerà le procedure di sgravio.

2. In prima istanza, il servizio effettuerà massivamente due procedure, una di natura cautelare (fermo amministrativo), l'altra di natura esecutiva (pignoramento presso terzi). In caso d'impossibilità a procedere come sopra, verrà eseguito il pignoramento mobiliare.

#### **Art. 15 - Fermo amministrativo**

1. Il fermo amministrativo può essere iscritto solo per debiti uguali o superiori ad € 250,00.

#### **Art. 16 - Azioni cautelari e conservative dei crediti**

1. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, il servizio può promuovere azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

#### **Art. 17 - Sgravio e rimborso**

1. Nel caso si renda necessario procedere ad uno sgravio parziale/totale oppure alla sospensione amministrativa dell'atto posto in riscossione coattiva, il responsabile del procedimento di competenza dovrà far pervenire uno specifico provvedimento, contenente le motivazioni e gli importi sgravare, al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva il quale provvederà ad attuare le procedure necessarie e contestualmente ne darà comunicazione al contribuente.

2. L'eventuale rimborso di somme dovute sarà a cura del Comune.

#### **Art. 18 - Funzionario responsabile del servizio**

1. Il Responsabile del Servizio Tributi è il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva cui compete l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti in cui si articola il procedimento.

#### **Art. 19 - Notificazione degli atti della riscossione coattiva**

1. La notificazione degli atti della riscossione coattiva viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi da 158 a 160 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'ambito territoriale corrispondente a quello del comune ove è stato nominato, ovvero dall'ufficiale giudiziario, e comunque in tutte le altre forme previste dalla legge.

**Art. 20 - Opposizione alle procedure di riscossione coattiva**

1. In relazione a crediti aventi natura tributaria, le opposizioni esecutive sono ammesse nei seguenti casi:
  - l'opposizione regolata dall'art. 615 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti la pignorabilità dei beni;
  - l'opposizione regolata dall'art. 617 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti i singoli atti dell'esecuzione.
2. E' proponibile, altresì, l'opposizione di terzi di cui all'art. 619 del codice di procedura civile, con le modalità stabilite dall'art. 58 del D.P.R. 602/73.

**Art. 21 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 22 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2013.

# COMUNE DI LAGOSANTO

*Provincia di Ferrara*

\*\*\*\*\*

**Parere sulla Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate tributarie, ai sensi dell. art. 239 comma 1 lett. b ) 7 del TUEL**

## IL REVISORE DEI CONTI

- Visto il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate tributarie con cui viene modificata la modalità della riscossione coattiva, prevedendo in luogo del ruolo coattivo affidato ai Concessionari della riscossione, la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14/4/1910 n. 639;
- Rilevato che il suddetto Regolamento rispetta la conformità della norma istitutiva;


## ESPRIME

Parere favorevole sul Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate tributarie .

Lagosanto, 28 marzo 2014

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Gloria Mazziga



**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

**ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267  
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

N. 5 ALLEGATO ALLA DELIBERA  
DEL 09 APR. 2014

**PARERE DEL SETTORE PROPONENTE**  
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Attestazione dell'Ufficio Istruttore  
Parere di Regolarità Tecnica:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO


Visto, si dà parere in ordine alla sola  
Regolarità Tecnica:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Lagosanto, li 24/03/2014

Lagosanto, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(BIGONI BARBARA)



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(DOTT.SSA GUIETTI ROBERTA)



**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
(art. 153 – 5° comma – D.Lgs. 267/2000)


Parere in ordine alla sola regolarità contabile:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Note: \_\_\_\_\_

Lagosanto, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**  
(DOTT.SSA GUIETTI ROBERTA)



Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000:

- **FAVOREVOLE X**
- NON FAVOREVOLE
- NON DOVUTO
- NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
- ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bigoni Barbara \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dr.ssa Roberta Guietti\_

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000:

- **FAVOREVOLE X**
- NON FAVOREVOLE
- NON DOVUTO
- NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
- ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Dr.ssa Roberta Guietti

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Masiero Mantel)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Luciana Romeo)

La su estesa deliberazione:

**X E'** stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal:



IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
(D.ssa Chiodi Daniela)

La presente deliberazione:

\_\_E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs. 267/2000);

**X E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000).**



IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
(D.ssa Chiodi Daniela)